

LE PARTI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in **"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m),**

n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, come innanzi richiamato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

VISTO il nuovo **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

VISTO il **"Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data **24 giugno 2021** ed entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

VISTO il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto **"Regolamento"**;

VISTO il **"Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;

VISTA	la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto " Regolamento ";
CONSIDERATO	che il " Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021 ;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 aprile 2013, numero 87, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
VISTA	in particolare, la Tabella 17, allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, nella quale è riportata la dotazione organica dello " Istituto Nazionale di Astrofisica ", come rideterminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
ATTESO	che la dotazione organica dello " Istituto Nazionale di Astrofisica " prevede due unità di personale con la qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia;
VISTA	la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2013, numero 54, con la quale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica dei Dirigenti Amministrativi di Seconda Fascia dello " Istituto Nazionale di Astrofisica ", sono stati istituiti, nell'ambito della Direzione Generale, due Uffici di Livello Dirigenziale, denominati: ➤ Ufficio I "Gestione Risorse Umane"; ➤ Ufficio II "Affari Generali e Risorse Economiche";
CONSIDERATO	che, in data 2 gennaio 2015, a seguito dell'espletamento di due concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, sono state assunte in servizio di ruolo due unità di personale, con inquadramento nella qualifica di Dirigente

Amministrativo di Seconda Fascia e con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno;

CONSIDERATO che le predette unità di personale sono state assegnate, con le funzioni di Responsabile, ai due Uffici di Livello Dirigenziale;

VISTA la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato "...**le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali deve essere definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale...**";

CONSIDERATO che il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale "**pro-tempore**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha predisposto il nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e l'annessa "**Relazione di Accompagnamento**";

CONSIDERATO che il nuovo "**assetto organizzativo**" della "**Direzione Generale**" è stato definito:

- a) in conformità a quanto disposto dal vigente "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- b) nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- c) tenendo conto delle "**linee generali di indirizzo per la definizione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale**", approvate dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106;
- d) tenendo conto del contesto normativo di riferimento, come richiamato e specificato nella "**Relazione di Accompagnamento**" al nuovo "**Schema Organizzativo**";

VISTA la Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, con la quale il Consiglio di Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha, tra l'altro:

- approvato il nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e l'annessa "**Relazione di Accompagnamento**", come predisposti dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale "*pro-tempore*" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", allegati al vigente "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**" per formarne parte integrante;
- autorizzato la pubblicazione del nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**" e della annessa "**Relazione di Accompagnamento**" nel Sito Web dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e, in particolare, nella Voce "**Atti Generali**" della Sezione "**Amministrazione Trasparente**", come documento allegato al predetto "**Disciplinare**";

CONSIDERATO

che il nuovo "**assetto organizzativo**" della "**Direzione Generale**", come approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, prevede due Uffici di Livello Dirigenziale, denominati:

- Ufficio I "**Gestione Risorse Umane**";
- Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**";

VISTA

la Determina del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale il Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al fine di dare piena attuazione alla Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2016, come innanzi richiamata, e, conseguentemente, al nuovo "**assetto organizzativo**" della "**Direzione Generale**", ha adottato, tra l'altro, il nuovo "**Organigramma**" del personale tecnico ed amministrativo in servizio presso la "**Amministrazione Centrale**" del medesimo "**Istituto**" e ha disposto la assegnazione delle singole unità di personale agli "**Uffici**" e ai "**Servizi di Staff**" alla Direzione Generale ed alle loro "**articolazioni organizzative**" interne, con la specificazione, ove necessario, delle relative mansioni e/o funzioni;

VISTE

in particolare, le "**Disposizioni Applicative**" allegate al nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione Generale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo "**Organigramma**" degli

"**Uffici**" della "**Amministrazione Centrale**" e dei "**Servizi di Staff**" alla "**Direzione Generale**";

CONSIDERATO

che le predette "**Disposizioni Applicative**" prevedono, tra l'altro, che:

- i "...**Dirigenti** sono direttamente ed esclusivamente Responsabili, nell'ambito degli "**Uffici**" di cui sono titolari, dei "**Servizi di Staff**" e dei "**Settori**" eventualmente privi di figure apicali...";
- i "...**Dirigenti** sono direttamente ed esclusivamente Responsabili dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza dei rispettivi "**Uffici**" che non figurano tra quelli espressamente assegnati ai "**Servizi di Staff**" e/o ai "**Settori**" individuati al loro interno...";
- il "...Direttore Generale e i **Dirigenti**, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adottano gli atti conclusivi dei processi e i provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi, essendo direttamente Responsabili della "**fase decisoria**" degli stessi, fatto salvo l'esercizio dei poteri di "**delega**", con specifico riguardo sia alla "**firma**" che alle "**funzioni**", nelle fattispecie ed entro i limiti fissati dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni...";
- il "...Direttore Generale esercita il "**potere sostitutivo**" in caso di inerzia dei Responsabili dei "**Servizi di Staff**" e dei Responsabili degli "**Uffici**", mentre i **Dirigenti**, nella loro qualità di Responsabili degli "**Uffici**", esercitano il "**potere sostitutivo**" in caso di inerzia dei Responsabili dei "**Servizi di Staff**" e/o dei "**Settori**"...";
- i "...titolari degli "**Uffici**", dei "**Settori**" e dei "**Servizi di Staff**", come individuati e specificati nel predetto "**Schema Organizzativo**", sono Responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della gestione e del coordinamento del personale assegnato alle rispettive "**unità organizzative**"...";

VISTA

inoltre, la Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271, con la quale il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale, ha disciplinato l'attribuzione di poteri, compiti e funzioni ai "**Dirigenti**" in servizio presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, e alle "**Disposizioni applicative**" allegate al nuovo "**Schema Organizzativo**" della "**Direzione**

Generale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 18 novembre 2016, numero 118, ed espressamente richiamate nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, con la quale è stato approvato il nuovo "**Organigramma**" degli "**Uffici**" della "**Amministrazione Centrale**" e dei "**Servizi di Staff**" alla "**Direzione Generale**";

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 1 della predetta Determina Direttoriale dispone che i "**Dirigenti**" in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella loro qualità di Responsabili degli "**Uffici**" della Direzione Generale e nell'ambito delle rispettive competenze, come specificate ed elencate nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016, numero 118, e nella Determina Direttoriale del 1° marzo 2017, numero 26, sono tenuti:

- a "...curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa **nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali ad essi assegnate...**";
- ad "...adottare tutti gli atti e i provvedimenti, sia di natura vincolata che di natura discrezionale, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, anche se non implicano direttamente una spesa...";
- a "...concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e a verificare che le stesse vengano pienamente rispettate dai dipendenti assegnati ai rispettivi "**Uffici**"...";

VISTA

la Determina Direttoriale del 6 febbraio 2018, numero 29, con la quale è stata definita ed approvata la "**Revisione della Determina Direttoriale del 7 novembre 2017, numero 271**", come innanzi richiamata;

CONSIDERATO

che i "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" non sono mai stati costituiti e, quindi, a decorrere dalla data della loro assunzione, ovvero a decorrere dal 2 gennaio 2015, le due unità di personale con qualifica dirigenziale hanno percepito solo la retribuzione di posizione di "**parte fissa**", uguale per tutte le fasce individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma non hanno mai percepito né la retribuzione di posizione di "**parte variabile**", che, invece, varia in relazione alle tre diverse fasce individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, né, conseguentemente, la retribuzione di risultato, che

viene commisurata in una misura percentuale della retribuzione di posizione complessiva, ovvero comprensiva sia della "**parte fissa**" che della "**parte variabile**";

CONSIDERATO

pertanto, che il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale "**pro-tempore**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ha avviato un lungo e complesso procedimento ai fini della costituzione dei predetti "**Fondi**", a partire dall'anno **2015**;

VISTE

le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione, Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali: Sezione Prima - Biennio Economico 1996-1997**", sottoscritto in data **5 marzo 1998**, che individuano, definiscono ed elencano le risorse destinate alla costituzione del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**";

CONSIDERATO

che, secondo le disposizioni contrattuali innanzi richiamate, il predetto "**Fondo**" deve essere costituito "...mediante l'utilizzo:

- a) *delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell'anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall'articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 5 marzo 1998;*
- b) *dell'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione corrisposte al personale dirigente nell'anno 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171;*
- c) *dell'ammontare delle risorse connesse all'espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni;*
- d) *di una somma corrispondente all'8,1% dell'importo di cui alla lettera b);*
- e) *di un importo pari all'1,1% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni...";*

CONSIDERATO	che l'articolo 17, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171 è stato espressamente disapplicato dall'Allegato B dell'articolo 71, comma 1, Sezione V "Istituzioni ed Enti di Ricerca" del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESA	pertanto l'impossibilità di determinare, nel tempo, le risorse storiche e consolidate del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia";
VISTO	lo "Orientamento Applicativo EPNE-215", con il quale la "Agenzia per la Rappresentanza Negoziiale delle Pubbliche Amministrazioni" ("ARAN") ha stabilito che, nel caso di <i>"...difficoltà di corretta quantificazione..."</i> del "Fondo per il trattamento economico accessorio" imputabile alla <i>"...mancanza "assoluta" di riferimenti storici..."</i>: • l'ente <i>"...può procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento..."</i>; • il "valore medio unitario" calcolato con le predette modalità <i>"...sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni)..."</i>; • in tal modo, verrà determinato <i>"...il primo ammontare delle risorse dell'ente, che potrà essere poi, successivamente, da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro..."</i>;
ATTESA	pertanto, la necessità di procedere alla costituzione del "Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia" per l'anno 2015 utilizzando i criteri e i parametri fissati dalla "Agenzia per la Rappresentanza Negoziiale delle Pubbliche Amministrazioni" ("ARAN") con il predetto "Orientamento Applicativo";

ATTESA

quindi, la necessità di individuare, nell'ambito di tutti gli Enti di Ricerca, quelli che sono dotati di un "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" costituito e positivamente certificato e che hanno una "**numerosità**" simile a quella dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al fine di individuare il "**valore medio unitario**" delle risorse che concorrono al finanziamento del "**Fondo**";

CONSIDERATO

che, a seguito dello svolgimento di apposita indagine ricognitiva, è stato accertato che gli Enti di Ricerca che presentano le caratteristiche innanzi specificate sono i seguenti:

- lo "**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**";
- lo "**Istituto Nazionale di Statistica**";
- lo "**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**";

VISTO

l'articolo 52, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto in data 5 marzo 2008, il quale prevede che la "*...struttura della retribuzione dei Dirigenti di Prima e di Seconda Fascia si compone delle seguenti voci:*

- a) *stipendio tabellare;*
- b) *retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni "**ad personam**", ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;*
- c) *retribuzione di posizione parte fissa;*
- d) *retribuzione di posizione parte variabile;*
- e) *retribuzione di risultato...";*

VISTO

l'articolo 8 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2004-2005**", sottoscritto in data 5 marzo 2008, il quale stabilisce:

- al comma 1, che "*...le amministrazioni determinano, articolandoli di norma in tre fasce, i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i*

criteri di cui all'articolo 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Quadriennio Economico 2002-2005...";

- *al comma 2, che, in "...ciascuna Amministrazione, l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:*
 - a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;*
 - b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente...";*
- *al comma 3, che la "...retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77, che costituisce la parte fissa di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ad un massimo di € 44.832,47...";*

VISTO

l'articolo 23 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007", sottoscritto in data 28 luglio 2010, il quale dispone:

- *al comma 1, che la "...retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, comprensivi della tredicesima mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all'articolo 20, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ad un massimo di € 45.348,31...";*
- *al comma 2, che il "...valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 1 può essere elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso dalle amministrazioni, ove dispongano delle relative risorse nell'ambito del fondo di cui all'articolo 22, in presenza di strutture organizzative particolarmente complesse, approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, oppure di sedi o articolazioni periferiche che presentino situazioni di particolari difficoltà organizzative e funzionali,*

anche connesse al contesto ambientale e geografico, accertate dalle amministrazioni con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti...";

VISTO

l'articolo 25 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto in data 28 luglio 2010, il quale, a sua volta, prevede:

- al comma 1, che, al fine di "...sviluppare, all'interno delle amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'articolo 22 (fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità...";
- al comma 3, che "...l'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dalla applicazione del principio della onnicomprensività...";

VISTO

l'articolo 5, comma 3, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2008-2009"**, sottoscritto in data 24 agosto 2010, il quale stabilisce che la "...retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'articolo 52 (struttura della retribuzione), comma 1, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 marzo 2008 è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2009 in **€ 12.155,61** annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità...";

CONSIDERATO

che ai due Uffici di Livello Dirigenziale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, inizialmente denominati Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** e Ufficio II **"Affari Generali e Risorse Economiche"** e attualmente denominati Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** ed Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"**, sono state comunque attribuite competenze

ampie, complesse ed eterogenee, anche in relazione alla dimensione ed alla articolazione organizzativa dell'Ente, e, quindi, dovrebbero essere entrambi collocati nella "**prima fascia**" della retribuzione di posizione;

CONSIDERATO inoltre, che il "**valore medio unitario**" della retribuzione di posizione di "**parte variabile**" relativa alla "**prima fascia**", calcolato sulla base dei valori economici delle retribuzioni di posizione di "**parte variabile**" relative alla "**prima fascia**" determinate dai tre Enti di Ricerca con numerosità simile allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ovvero lo "**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**", lo "**Istituto Nazionale di Statistica**" e lo "**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**", è stato quantificato in **€ 31.604,87**;

CONSIDERATO altresì, che il predetto valore, rapportato al numero dei posti di qualifica dirigenziale di nuova istituzione presenti nella dotazione organica dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ed effettivamente coperti nel corso dell'anno **2015**, consente di determinare, per l'anno di riferimento, la retribuzione di posizione complessiva da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia, pari, complessivamente, ad **€ 87.520,97**, che comprende sia la retribuzione di posizione di "**parte fissa**" che la retribuzione di posizione di "**parte variabile**";

CONSIDERATO peraltro, che:

- la retribuzione di risultato, come previsto espressamente dall'articolo 25, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, non può, in nessun caso, essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione effettivamente percepita, nei limiti delle risorse disponibili;
- conseguentemente, la retribuzione di risultato minima da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia nell'anno **2015** deve essere quantificata complessivamente in **€ 17.504,20**;

CONSIDERATO pertanto, che le percentuali dell'ammontare complessivo del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di**

Seconda fascia" che devono essere riservate alla corresponsione, rispettivamente, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato alle due unità di personale con la qualifica dirigenziale attualmente in servizio di ruolo presso l'Ente sono, secondo le disposizioni contenute dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore, quelle di seguito riportate e specificate:

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, la retribuzione di posizione deve essere quantificata nei limiti dell'**85%** delle risorse complessive del predetto "**Fondo**";
- ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, la retribuzione di risultato deve essere quantificata in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità del medesimo "**Fondo**";

ACCERTATO

che le risorse fisse del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" per l'anno **2015**, che hanno i caratteri della certezza e della stabilità, tenuto conto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, calcolate secondo i criteri innanzi richiamati e specificati, ammontano, quindi, complessivamente ad **€ 116.694,63**;

VISTO

l'articolo 62, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto in data 5 marzo 2008, il quale prevede che, per "...ciascun esercizio finanziario i fondi continuano, altresì, ad essere alimentati, sia per le Università che per gli Enti di Ricerca, nel modo seguente:

- a) *risorse pari all'importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma 4;*
- b) *eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;*
- c) *ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità;*
- d) *risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 26;*
- e) *eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449...";*

CONSIDERATO

che, per l'annualità 2015, non sono state accertate, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto in data 5 marzo 2008, risorse variabili che possono essere utilizzate per incrementare il "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**";

VISTE

le disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122;

VISTE

altresì, le disposizioni normative contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il "**Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111**", come modificate ed integrate dalle disposizioni normative contenute nell'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147 ("**Legge di Stabilità per l'Anno 2014**");

CONSIDERATO

che, secondo il combinato disposto delle norme innanzi richiamate:

- a *"...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio..."*;
- a *"...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo..."*;

VISTA

la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito gli indirizzi applicativi delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, precisato *"...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo..."* e ha definito *"...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio..."*;

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura *"...di **"decurtazione permanente"** da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come*

modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", precisando, in particolare, che:

- *a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";*
- *pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";*
- *le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo del citato articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";*
- *la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";*
- *per "...le amministrazioni che hanno costituito il "**Fondo**" relativo all'anno 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione di monitoraggio della contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";*

VISTA

la nota del 5 dicembre 2018, numero di protocollo 6920, con la quale la Direzione Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze la documentazione relativa alla costituzione del "**Fondo per il finanziamento della retribuzione di**

posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2015", al fine di "...acquisire l'eventuale positiva valutazione della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento sia ai profili di legittimità che ai profili di compatibilità economica-finanziaria...";

CONSIDERATO

che, con la medesima nota, la Direzione Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha precisato che:

- *la richiesta è motivata dalla "...costituzione **"ex novo"** del Fondo per la corresponsione del trattamento economico accessorio ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Ente...";*
- *la "...valutazione della Ragioneria Generale dello Stato è, quindi, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della sua certificazione...";*

VISTA

la nota del 22 gennaio 2019, numero di protocollo 13090, registrata nel protocollo generale in data 24 gennaio 2019 con il numero progressivo 661, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze:

- *ha preso atto che l'Ente, considerata la "...impossibilità di seguire un percorso di ricostruzione delle **"risorse storiche"** sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione nazionale di comparto, ha proceduto alla costituzione del fondo in oggetto facendo riferimento, per analogia, ad orientamenti applicativi definiti dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"** (in particolare, lo **"Orientamento Applicativo EPNE-215"**), secondo cui, in assenza di risorse consolidate ovvero nell'ipotesi di enti di nuova istituzione, ai fini della quantificazione delle risorse, possono essere presi a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un **"valore medio unitario"** delle risorse che compongono il relativo finanziamento...";*
- *ha precisato che "...il predetto **"valore medio unitario"**, rapportato al numero dei posti dirigenziali effettivamente coperti, consente di definire il primo importo del **"Fondo"**, al quale si applicheranno le successive dinamiche evolutive determinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto, nonché le norme di legge successivamente intervenute...";*

- ha preso atto che l'Ente, in "...considerazione dell'elevato supporto amministrativo e gestionale che i due uffici sono tenuti a garantire, ha ritenuto opportuno, in prima applicazione, attribuire ad entrambi la fascia più elevata della retribuzione di posizione di parte variabile...";
- ha evidenziato che, a "...fronte di una retribuzione di posizione complessiva pari ad euro **43.760,48** (di cui euro **12.155,61**, per la parte fissa, come da vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ed euro **31.604,87**, equivalente alla prima fascia retributiva), la retribuzione di risultato minima corrisponde ad euro **8.752,10** per ciascuna unità di personale...";
- pertanto, osservato che, nella "...relazione tecnico-finanziaria sono evidenziate le risorse da destinare alla costituzione del **"Fondo"** per il finanziamento della retribuzione accessoria delle due unità di personale in servizio, come di seguito specificate:
 - a) risorse per l'indennità di posizione: euro **99.190,43**;
 - b) risorse per l'indennità di risultato: euro **17.504,20**...";
- ha chiarito che il predetto **"Fondo"**, così "...costituito per l'anno **2015**, che ammonta complessivamente ad euro **116.694,63**, resta in ogni caso assoggettato alle misure di contenimento della spesa pubblica, come definite dalla legislazione vigente...";
- ha, infine, ritenuto che "...**la prima costituzione del fondo in oggetto possa avere ulteriore corso**...";

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208;

CONSIDERATO

in particolare, che la "**Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, che contiene istruzioni

applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";

- *per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...", la "...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";*
- *in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, dalla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";*

VISTA

la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze, nel "*...confermare il contenuto della **"Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa"** della Circolare del 23 marzo 2016, numero 12...*", come "*...richiamata nella Circolare del 7 dicembre 2016, numero 26...*", ha fatto, tra l'altro, presente che il "*...Governo ha recentemente approvato, in via preliminare, ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, uno schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nell'ambito del quale sono stati previsti alcuni importanti interventi riguardanti, tra l'altro, la specifica materia della contrattazione integrativa, su cui si fa riserva di fornire specifiche indicazioni successivamente alla approvazione definitiva del citato schema di decreto...*";

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2018, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2017, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in

attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;

CONSIDERATO

in particolare, che la "**Scheda Tematica G.3: Contrattazione integrativa**", allegata alla Circolare del 23 marzo 2018, numero 12, per formarne parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- con *"...con riferimento alla contrattazione integrativa, il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene modifiche ed integrazioni del Testo Unico sul Pubblico Impiego, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ha inciso profondamente sulla relativa disciplina..."*;
- in particolare, l'articolo 23, comma 1, del predetto Decreto Legislativo ha stabilito che, al fine di *"...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione..."*;
- il comma 2 dello stesso articolo prevede, a sua volta, che, nelle more di *"...quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la qualità dei servizi e di garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e, a decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato..."*;
- il *"...descritto impianto normativo intende affiancare ad un obiettivo programmatico, ovvero la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici, un elemento di salvaguardia degli equilibri finanziari, rappresentato dalla fissazione di un limite, pari all'importo delle risorse*

destinate nell'anno 2016 allo stesso scopo, che opera sino alla compiuta armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di tutte le pubbliche amministrazioni...";

CONSIDERATO che, nell'anno **2015**, non è intervenuta alcuna variazione del numero di unità di personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia;

CONSIDERATO pertanto, che non deve essere operata alcuna decurtazione del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" per l'anno **2016**;

CONSIDERATO inoltre, che, anche per le annualità **2016** e **2017**, non sono state accertate, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003**", sottoscritto in data 5 marzo 2008, risorse variabili che possono essere utilizzate per incrementare il "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**";

CONSIDERATO altresì:

- che l'ammontare delle risorse del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" per l'anno **2017** è equivalente all'ammontare delle risorse del medesimo "**Fondo**" per l'anno **2016**;
- non deve essere, pertanto, operata alcuna riduzione del "**Fondo**" per l'anno **2017**;

CONSIDERATO infine, che:

- i "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" per gli anni **2016** e **2017** sono stati costituiti con gli stessi criteri e i medesimi parametri

che sono stati utilizzati per la costituzione di analogo "**Fondo**" per l'anno **2015**;

- l'ammontare delle risorse che concorrono alla costituzione dei "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**" per gli anni **2015, 2016 e 2017** è rimasto, pertanto, invariato;

VISTA

la Determina Direttoriale del 20 settembre 2019, numero 315, con la quale, nel rispetto delle disposizioni contenute nei "**Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative che disciplinano la materia, degli indirizzi applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze con le Circolari innanzi richiamate e delle indicazioni contenute nella nota del 22 gennaio 2019, numero di protocollo 13090, registrata nel protocollo generale in data 24 gennaio 2019 con il numero progressivo 661, trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze, sono stati determinati i "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, come riportati e specificati nei prospetti all'uopo predisposti, i cui importi ammontano complessivamente a:

- **€ 116.694,63**: per l'anno **2015**;
- **€ 116.694,63**: per l'anno **2016**;
- **€ 116.694,63**: per l'anno **2017**;

VISTO

il Verbale del 25 settembre 2019, numero 21, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha "**certificato**" i "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, come innanzi determinati;

ATTESA

la necessità di graduare le funzioni e le responsabilità dei dirigenti ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei **"Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia"**, relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, e, in particolare, delle modalità di attribuzione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;

CONSIDERATO

che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2002-2005 e il Biennio Economico 2002-2003"**, sottoscritto il 5 marzo 2008, e dell'articolo 23, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto il 28 luglio 2010, nella **"Relazione Tecnico-Finanziaria"** annessa al **"Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia"**, relativo all'anno **2015**, è stata quantificata, articolandola in tre fasce, la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale, secondo i valori indicati nella seguente **"Tabella"**:

Fasce individuate ai fini della attribuzione della retribuzione di posizione	I Fascia	II Fascia	III Fascia
Posizione di parte fissa	€ 12.155,61	€ 12.551,61	€ 12.551,61
Posizione di parte variabile	€ 31.604,87	€ 28.079,54	€ 18.400,20
Posizione complessiva	€ 43.760,48	€ 40.235,15	€ 30.555,81

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto l'8 luglio 2019, che si applica *"...a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali del 13 luglio 2016..."*, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale degli Enti di Ricerca;

CONSIDERATO che l'articolo 48, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto l'8 luglio 2019, prevede che "...**le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali**, previo confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'articolo 5, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) *complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;*
- b) *livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;*
- c) *competenze professionali richieste...";*

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2, del medesimo "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" stabilisce, a sua volta, che:

- *il "...confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione...";*
- *a "...seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente...";*
- *l'incontro "...può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione...";*
- *il "...periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni...";*
- *al "...termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse...";*

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 48, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto l'8 luglio 2019, la "**graduazione delle posizioni dirigenziali**" ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015**, **2016** e **2017**, e, in particolare, delle modalità di attribuzione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, è stata oggetto

di confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'incontro del **22 maggio 2020**;

CONSIDERATO

che, a seguito del predetto incontro, sia la Delegazione di Parte Pubblica che la Delegazione di Parte Sindacale hanno concordato che, applicando tutti e tre i criteri fissati dalle norme contrattuali innanzi richiamate e tenendo conto delle considerazioni svolte dalla Direzione Generale in sede di determinazione dei **"Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia"**, relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, e di predisposizione dell'annessa **"Relazione Tecnico-Finanziaria"**, entrambi gli **"Uffici di livello dirigenziale"** attualmente previsti dall'assetto organizzativo della **"Amministrazione Centrale"**, ovvero l'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** e l'Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"**, debbano essere inseriti, nel periodo considerato, ovvero negli anni **2015, 2016 e 2017**, tra quelli di prima fascia;

VISTA

la Delibera del 5 giugno 2020 numero 49, con la quale il Consiglio di Amministrazione:

- ha deciso di *"...graduare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti in servizio di ruolo presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tenendo conto:*
 - *delle considerazioni svolte dalla Direzione Generale in sede di determinazione dei "Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia", relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, e di predisposizione dell'annessa "Relazione Tecnico-Finanziaria";*
 - *dei criteri fissati dall'articolo 48, comma 5, del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto l'8 luglio 2019, come di seguito riportati:*
 - a) *complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua*

articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;

b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;

c) competenze professionali richieste;

- degli esiti del confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'incontro del 22 maggio 2020...",
- ed ha, conseguentemente, stabilito "...che:
 - gli "Uffici di livello dirigenziale" attualmente previsti dall'assetto organizzativo della "Amministrazione Centrale", ovvero l'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" e l'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", devono essere entrambi inseriti tra quelli di prima fascia;
 - la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale deve essere, pertanto, quantificata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione di "parte fissa"	€ 12.155,61
Retribuzione di posizione di "parte variabile"	€ 31.604,87
Retribuzione di posizione "complessiva"	€ 43.760,48

- la retribuzione di risultato da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale deve essere, quindi, quantificata in una misura percentuale, comunque non inferiore al 20%, della retribuzione di posizione "complessiva" indicata nel "Prospetto" all'uopo predisposto...";

VISTA

la "Ipotesi di Accordo" dell'11 febbraio 2021, con la quale la "Delegazione di Parte Pubblica", composta dal Professore **Marco TAVANI**, nella sua qualità di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", e dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo "Istituto", e la "Delegazione di Parte Sindacale" hanno, tra l'altro:

- quantificato, articolandola in tre fasce, la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale, secondo i valori indicati nella seguente "Tabella":

Fasce individuate ai fini della attribuzione	I Fascia	II Fascia	III Fascia
--	----------	-----------	------------

della retribuzione di posizione			
Posizione di parte fissa	€ 12.155,61	€ 12.551,61	€ 2.551,61
Posizione di parte variabile	€ 31.604,87	€ 28.079,54	€ 8.400,20
Posizione complessiva	€ 43.760,48	€ 40.235,15	€ 30.555,81

➤ hanno stabilito che:

- gli "**Uffici di livello dirigenziale**" attualmente previsti dall'assetto organizzativo della "**Amministrazione Centrale**", ovvero l'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" e l'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", devono essere entrambi inseriti tra quelli di prima fascia;
- la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale, per le annualità **2015**, **2016** e **2017**, deve essere, pertanto, quantificata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione di " parte fissa "	€ 12.155,61
Retribuzione di posizione di " parte variabile "	€ 31.604,87
Retribuzione di posizione " complessiva "	€ 43.760,48

- la retribuzione di risultato da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale deve essere, quindi, quantificata in una misura percentuale, comunque non inferiore al **20%**, della retribuzione di posizione "**complessiva**", come riportata nella predetta "**Tabella**";

➤ hanno, pertanto, destinato:

- al finanziamento della retribuzione di posizione da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia, per ciascuna delle annualità **2015**, **2016** e **2017**, un importo complessivo pari ad **€ 87.520,96**;
- al finanziamento della retribuzione di risultato da attribuire al personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia, per ciascuna delle annualità **2015**, **2016** e **2017**, un importo complessivo pari ad **€ 29.173,67**;

➤ hanno, infine, stabilito le modalità di corresponsione della retribuzione di risultato, come di seguito riportate e specificate:

- la retribuzione di risultato è attribuita sulla base del complessivo grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e sul livello di capacità manageriale dimostrata dai dirigenti nella realizzazione

degli stessi, misurati secondo le procedure ed i parametri previsti dal "**Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010 numero 84;

- l'importo annuo individuale da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale a titolo di retribuzione di risultato è determinato in misura non inferiore al **20%** dell'importo attribuito a ciascuna delle medesime posizioni a titolo di retribuzione di posizione "**complessiva**" annua ed è, pertanto, quantificato, per ciascuna delle annualità **2015, 2016 e 2017**, in **€ 8.752,10**;
- pertanto, la retribuzione minima di risultato da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia, per ognuna delle predette annualità, è quantificata, complessivamente, in **€ 17.504,20**;
- la retribuzione di risultato, per ciascuna delle predette annualità (**2015, 2016 e 2017**), è articolata in tre livelli di merito, ad ognuno dei quali deve essere attribuita una percentuale di risorse rispettivamente pari al 50%, al 35% ed al 15% dell'ammontare complessivo delle risorse residue destinate al finanziamento della medesima retribuzione;
- nella fattispecie in esame, non possano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, relativamente alla determinazione di una quota massima di personale con qualifica dirigenziale da collocare nel livello di merito più elevato, atteso che, nelle annualità **2015, 2016 e 2017**, il numero delle unità di personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in servizio di ruolo con qualifica dirigenziale di seconda fascia è pari a due e che, applicando la percentuale massima prevista dalle medesime disposizioni ai fini della definizione della predetta quota, che è pari al 30%, il quoziente all'uopo calcolato risulta inferiore all'unità;
- ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento;

- le eventuali somme non spese nell'anno di riferimento devono essere destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo;

VISTA

la nota del 15 giugno 2021, numero di protocollo 2752, con la quale la **"Ipotesi di Accordo"** sottoscritta l'11 febbraio 2021 è stata trasmessa, ai fini della sua certificazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO

il Verbale del 1° luglio 2021, numero 55, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito dell'esame della predetta **"Ipotesi di Accordo"**, ha richiamato l'Ente:

- a) relativamente alla *"...previsione secondo la quale **"le eventuali somme non spese nell'anno di riferimento devono essere destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo"**..."*, ad *"...attenersi all'orientamento espresso sull'argomento dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"** (**"ARAN"**), da ultimo con il Parere **"RAL 32"**, che analizza un'analogha previsione contrattuale vigente per il settore delle autonomie locali..."* e che viene di seguito integralmente riportato:

*"In materia, si ritiene altresì opportuno specificare che, ad avviso della scrivente **"Agenzia"**, i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione dell'articolo 28, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 23 dicembre 1999.*

In situazioni di questo genere, infatti, non si ritiene possa essersi verificata una situazione di impossibilità di utilizzo delle risorse.

Queste sono state utilizzate per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti con riferimento ad un determinato anno, solo che non è stata possibile la effettiva erogazione per effetto di una valutazione che ha accertato il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati agli stessi.

Le risorse di cui si tratta, quindi, sono state finalizzate al pagamento della retribuzione di risultato di un determinato anno in relazione al raggiungimento dei diversi obiettivi assegnati ai dirigenti per lo stesso anno.

Pertanto, ove questi obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e non sia erogata, interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venire meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente.

Diversamente ritenendo, si determinerebbe il paradosso per cui, in caso di valutazione negativa o non pienamente positiva, ai dirigenti non viene erogata (o viene erogata in misura ridotta) la retribuzione di risultato, ma gli stessi non avrebbero alcuna conseguenza sostanziale, in quanto le risorse non erogate nell'anno di riferimento verrebbero comunque salvaguardate a vantaggio dei dirigenti stessi attraverso la trasposizione sull'anno successivo, in aggiunta a quelle disponibili per tale anno relativamente a tale voce retributiva.

Ai dirigenti, nell'anno successivo, verrebbe garantita la possibilità di percepire un importo più elevato della retribuzione di risultato, pure in presenza di una valutazione negativa o non pienamente positiva nell'anno precedente.

Infatti, la retribuzione di risultato, sulla base della disciplina legale e contrattuale, è strettamente collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla valutazione della performance individuale del dirigente.

In tale ambito rientra anche la fattispecie di una valutazione che, non integralmente positiva, non consente l'erogazione dell'intero ammontare stabilito, relativamente ad una determinata posizione dirigenziale, per la retribuzione di risultato";

- b) *al "...rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 28 luglio 2010, secondo il quale **"le amministrazioni definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente"** e **"nella definizione dei criteri, le amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e della positiva verifica e***

certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti dalle vigenti disposizioni"...

CONSIDERATO che, con il medesimo Verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti, ferme restando "...le suddette indicazioni, verificata la compatibilità con i vincoli di bilancio...", ha espresso "...parere favorevole ai fini della certificazione della **"Ipotesi di Contratto"** in esame, ai sensi dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni...";

VISTA la nota del 26 luglio 2021, numero di protocollo 3375, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso la "**Ipotesi di Accordo**" più volte citata, con tutti i relativi allegati, ivi compreso il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 1° luglio 2021, numero 55, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e al Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, per il controllo di legittimità previsto dalle disposizioni normative innanzi richiamate;

VISTA la nota dell'11 agosto 2021, numero di protocollo 231194, con la quale il "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze**" ha, tra l'altro:

- fatto presente, relativamente alla retribuzione di risultato, che:
 - è "...impossibile finanziare nell'esercizio successivo tale voce della retribuzione attraverso i risparmi di spesa derivanti dal mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi fissati nell'anno di riferimento, rappresentando questa eventualità un'evidente contraddizione con il principio di premialità che prevede che la retribuzione di risultato sia connessa al raggiungimento di obiettivi predeterminati ed alla valutazione della performance individuale...";
 - gli "...effetti dell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto l'8 luglio 2019, decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipula e la "**Ipotesi di Accordo Integrativo**" in esame, che riguarda le annualità comprese tra il 2015 e il 2017, è stata sottoscritta l'11 febbraio 2021...", per cui "...la disciplina

in materia di differenziazione della retribuzione di risultato applicabile è quella prevista dall'articolo 50 del predetto Contratto Collettivo...";

- *le "...unità di ruolo in servizio con qualifica dirigenziale nelle annualità in esame sono pari a due, come risultato dalla verifica sul Conto Annuale del personale...";*
- *da ciò "...deriva comunque l'inapplicabilità della vigente disciplina in materia di differenziazione della retribuzione di risultato...";*
- *ha, comunque, stabilito che la predetta **"Ipotesi di Accordo"** può "...avere ulteriore corso, fatta salva la necessità, in sede di sottoscrizione definitiva, di esplicitare l'impossibilità di riportare all'annualità successiva le somme eventualmente non erogate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno di riferimento...";*

VISTA

la nota del 23 agosto 2021, numero di protocollo 55426, registrata nel protocollo generale in data 30 agosto 2021, con il numero progressivo 3632, con la quale il **"Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri"**, ai fini del controllo previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, ha formulato, relativamente alla **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina le modalità di utilizzo dei Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017"**, i seguenti rilievi:

- in merito alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione di parte fissa e di parte variabile, ha rammentato, in particolare, che *"...la relativa determinazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto l'8 luglio 2019, rientra nelle prerogative datoriali dell'amministrazione ed è quindi sottratta alla disciplina di carattere negoziale integrativa..."* ed ha, pertanto, precisato che *"...la formulazione dell'articolo 2 della **"Ipotesi di Accordo"** e la **"Sezione A"** del **"Modulo II"** della **"Relazione Illustrativa"** sono da intendersi conformi alle disposizioni*

di legge e di contratto solo se meramente riproduttive di provvedimenti datoriali adottati...";

- relativamente alla retribuzione di risultato, ha rilevato, inoltre, che non si evincono "...dal testo della **"Ipotesi di Accordo"** i criteri per l'attribuzione del premio di incentivazione connesso al risultato (ossia la correlazione tra il punteggio ottenuto e la quota di compenso che verrà percepita) che consentano di individuare le modalità di quantificazione del compenso medesimo...";
- con specifico riguardo "...alla impossibilità oggettiva dell'applicazione della disciplina contrattuale che prevede la determinazione di una quota massima di personale dirigenziale da collocare nel livello di merito più elevato, in conseguenza del fatto che le unità di personale dirigenziale in servizio di ruolo presso lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per le annualità **2015, 2016 e 2017** sono soltanto due...", ha, invece, evidenziato "...la necessità che sia comunque assicurato il rispetto del principio generale che impone un'effettiva e sostanziale diversificazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva...", secondo quanto previsto dal **"Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** e "...all'esito della validazione della relativa valutazione da parte del competente Organismo Indipendente di Valutazione...";
- relativamente alla retribuzione di risultato e con riferimento a quanto disposto dall'ultimo paragrafo dell'articolo 3 della **"Ipotesi di Accordo"** più volte citata, che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007"**, sottoscritto il 28 luglio 2010, prevede che "...le eventuali somme non spese nell'anno di riferimento devono essere destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo...", ha fatto, infine, presente che condivide pienamente la posizione assunta in merito sia dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con il Verbale del 1° luglio 2021, numero 55, che dal **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze"** con la nota dell'11 agosto 2021,

numero di protocollo 231194, secondo la quale non è possibile riportare all'annualità successiva le somme eventualmente non erogate per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno di riferimento;

VISTA

la nota del 2 agosto 2022, numero di protocollo 12340, con la quale la Direzione Generale, in riscontro ai rilievi formulati dal "**Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri**" con la nota del 23 agosto 2021, numero di protocollo 55426, come innanzi richiamata:

- ha fatto, innanzitutto, presente che, con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 49, il Consiglio di Amministrazione ha:
 - 1) deciso di "...graduare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti in servizio di ruolo presso l'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tenendo conto:
 - delle considerazioni svolte dalla Direzione Generale in sede di determinazione dei "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, e di predisposizione dell'annessa "**Relazione Tecnico-Finanziaria**";
 - dei criteri fissati dall'articolo 48, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018**", sottoscritto l'8 luglio 2019, come di seguito riportati:
 - a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;
 - b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;
 - c) competenze professionali richieste;
 - degli esiti del confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'incontro del 22 maggio 2020...";

- 2) stabilito, conseguentemente alla "**graduazione**" definita con le modalità precedentemente indicate, che:
- a) gli "...*Uffici di livello dirigenziale attualmente previsti dall'assetto organizzativo della "Amministrazione Centrale", ovvero l'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" e l'Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti", devono essere entrambi inseriti tra quelli di prima fascia...*";
 - b) la "...*retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale deve essere, pertanto, quantificata nel modo seguente:*
 - *Retribuzione di posizione di "parte fissa":*
€ 12.155,61;
 - *Retribuzione di posizione di "parte variabile":*
€ 31.604,87;
 - *Retribuzione di posizione "complessiva":*
€ 43.760,48...;
- con riferimento alla determinazione delle risorse da destinare al finanziamento sia della retribuzione di posizione di parte fissa che della retribuzione di posizione di parte variabile, ha, pertanto, precisato che l'articolo 2 della "**Ipotesi di Accordo**" riporta esclusivamente i contenuti della decisione assunta in merito dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 49, come innanzi richiamata;
 - per quanto riguarda, invece, la retribuzione di risultato, ha osservato che:
 - a) secondo "...*il "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84, la sua erogazione consegue alla positiva valutazione della performance individuale del dirigente, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente assegnati...*";
 - b) la predetta retribuzione "...*viene attribuita al personale con qualifica dirigenziale in relazione al valore percentuale conseguito da ciascun dirigente nel sistema di valutazione della performance complessiva e, quindi, con modalità che assicurano*

l'effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva...";

c) in ogni caso, come evidenziato anche dal Ministero della Economia e delle Finanze con la nota dell'11 agosto 2021, numero di protocollo 231194, considerato che "...*le unità di ruolo in servizio con qualifica dirigenziale nelle annualità in esame sono pari a due, come risultato anche dalla verifica del Conto Annuale del personale...*", la "...vigente disciplina in materia di differenziazione della retribuzione di risultato..." non sarebbe applicabile allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

- per quanto riguarda, infine, la previsione contenuta nell'articolo 3 della "**Ipotesi di Accordo**", che prevede la possibilità di riportare, all'anno successivo, le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato eventualmente non erogate nell'anno di riferimento, tenuto conto:

- a) che sia il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, con il Verbale del 1° luglio 2021, numero 55, che il Ministero della Economia e delle Finanze, con la nota dell'11 agosto 2021, numero di protocollo 231194, hanno sottolineato la impossibilità di "...*finanziare nell'esercizio successivo tale voce della retribuzione attraverso i risparmi di spesa derivanti dal mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi fissati nell'anno di riferimento, rappresentando questa eventualità un'evidente contraddizione con il principio di premialità che prevede che la retribuzione di risultato sia connessa al raggiungimento di obiettivi predeterminati ed alla valutazione della performance...*";
- b) che la "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**", con il "**Parere RAL 32**", ha ribadito, a sua volta, che, qualora gli "...*obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venire meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente...*",

ha fatto presente che la "...*stessa verrà eliminata dallo **Accordo** definitivo, per cui le eventuali somme destinate, per ciascuno degli anni*

2015, 2016 e 2017, alla retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale, che non dovessero essere erogate all'esito della procedura di valutazione della performance, andranno a costituire economie di bilancio...";

VISTA

la nota del 30 agosto 2022, numero di protocollo 217951, con la quale il **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze"**, ha comunicato che, a seguito dei chiarimenti forniti dallo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** con la nota del 2 agosto 2022, numero di protocollo 12340, come innanzi richiamata, la *"...ipotesi di accordo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, per gli anni compresi tra il 2015 e il 2017, possa avere ulteriore corso...*";

VISTA

la nota del 30 agosto 2022 protocollo numero 217951, con la quale il **"Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri"**:

- ha preso atto delle precisazioni fornite dalla Direzione Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** con la nota del 2 agosto 2022, numero di protocollo 12340:
 - relativamente all'articolo 2 della **"Ipotesi di Accordo"**, che disciplina la ripartizione dei **"Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia"**, relativi a ciascuno degli anni **2015, 2016 e 2017**, da destinare alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, in quanto la *"...clausola riproduce esclusivamente i contenuti di atti datoriali, posto che la materia non costituisce oggetto di contrattazione...*";
 - relativamente all'articolo 3 della **"Ipotesi di Accordo"**, che disciplina le modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato, in quanto la *"...stessa viene quantificata in relazione al valore percentuale conseguito da ciascun dirigente nel sistema di valutazione della performance complessiva e, quindi, con modalità che assicurano l'effettiva e sostanziale differenziazione*

degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva...";

➤ ha, pertanto:

- richiesto allo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** di *"...provvedere alla corrispondente integrazione del testo dell'accordo in sede di sottoscrizione definitiva..."*;
- comunicato che la **"...ipotesi in esame può avere ulteriore corso alle condizioni indicate nella presente nota e nell'allegato parere del Ministero della Economia e delle Finanze (nota del 30 agosto 2022, numero di protocollo 217951/2022)..."**;

ATTESA

pertanto, la necessità di procedere alla definitiva sottoscrizione del **"Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina le modalità di utilizzo dei Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia per le annualità 2015, 2016 e 2017"**, nel rispetto di quanto previsto dalla **"Ipotesi di Accordo"** sottoscritta l'11 febbraio 2021 e delle modifiche che sono state ad essa apportate a seguito del recepimento delle indicazioni fornite dal:

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze;
- Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con le note innanzi richiamate,

TANTO PREMESSO

stipulano il seguente **"Contratto Collettivo Nazionale Integrativo"**:

Articolo 1

Ambito di applicazione e decorrenza

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica al personale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** in servizio di ruolo, con qualifica dirigenziale di seconda fascia, ai fini della corrispondenza della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per le annualità 2015,

2016 e 2017, con oneri a carico dei "**Fondi**" all'uopo costituiti con Determina Direttoriale del 20 settembre 2019, numero 315, come richiamata nelle premesse, e positivamente certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 25 settembre 2019, numero 21.

Articolo 2

Ripartizione dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato

I "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, costituiti con Determina Direttoriale del 20 settembre 2019, numero 315, ammontano complessivamente a:

- **€ 116.694,63:** per l'anno 2015
- **€ 116.694,63:** per l'anno 2016
- **€ 116.694,63:** per l'anno 2017

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Biennio Economico 2004-2005**", sottoscritto il 5 marzo 2008, e dall'articolo 23, comma 1, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, nella "**Relazione Tecnico-Finanziaria**" annessa al "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativo all'anno **2015**, è stata quantificata, articolandola in tre fasce, la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale, secondo i valori indicati nella seguente "**Tabella**":

Fasce individuate ai fini della attribuzione della retribuzione di posizione	I Fascia	II Fascia	III Fascia
Posizione di parte fissa	€ 12.155,61	€ 12.551,61	€ 12.551,61
Posizione di parte variabile	€ 31.604,87	€ 28.079,54	€ 18.400,20
Posizione complessiva	€ 43.760,48	€ 40.235,15	€ 30.555,81

Tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Direzione Generale in sede di determinazione dei "**Fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia**", relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, e dei criteri stabiliti dall'articolo 48, comma 5, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca per il Triennio**

2016-2018", sottoscritto l'8 luglio 2019, nonché dell'esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 22 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con Delibera del 5 giugno 2020, numero 49, ha determinato la graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della definizione delle modalità di utilizzo dei predetti **"Fondi"** ed ha stabilito che:

- gli Uffici di livello dirigenziale attualmente previsti dall'assetto organizzativo della **"Amministrazione Centrale"**, ovvero l'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** e l'Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"**, devono essere entrambi inseriti tra quelli di prima fascia;
- la retribuzione di posizione da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale, per le annualità 2015, 2016 e 2017, deve essere, pertanto, quantificata nel modo seguente:

Retribuzione di posizione di "parte fissa"	€ 12.155,61
Retribuzione di posizione di "parte variabile"	€ 31.604,87
Retribuzione di posizione "complessiva"	€ 43.760,48

- la retribuzione di risultato da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale deve essere, quindi, quantificata in una misura percentuale, comunque non inferiore al **20%**, della retribuzione di posizione **"complessiva"**, come riportata nella predetta **"Tabella"**.

Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo di Seconda Fascia"**, relativi agli anni **2015, 2016 e 2017**, è, pertanto, destinato al finanziamento complessivo della retribuzione di posizione, per ciascuna delle predette annualità, un importo pari ad **€ 87.520,96**. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto il 28 luglio 2010, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una misura non inferiore al 15% delle risorse complessive che concorrono alla quantificazione del **"Fondo per la determinazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato da corrispondere ai Dirigenti Amministrativi di Seconda Fascia"**, le **"Parti"** decidono di destinare al finanziamento della retribuzione di risultato, per ciascuna delle annualità **2015, 2016 e 2017**, un importo pari ad **€ 29.173,67**.

Articolo 3

Modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del complessivo grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e sul livello di capacità manageriale dimostrata dai dirigenti nella realizzazione degli stessi, in relazione al valore percentuale conseguito da ciascun dirigente nel sistema di valutazione della performance complessiva e, quindi, con modalità che assicurano l'effettiva e

sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, misurati secondo le procedure ed i parametri previsti dal "**Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 22 dicembre 2010 numero 84.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, l'importo annuo individuale da attribuire a ciascuna posizione dirigenziale a titolo di retribuzione di risultato è determinato in misura non inferiore al **20%** dell'importo attribuito a ciascuna delle medesime posizioni a titolo di retribuzione di posizione "**complessiva**" annua ed è, pertanto, quantificato, per ciascuna delle annualità **2015, 2016 e 2017**, in **€ 8.752,10**.

Pertanto, la retribuzione minima di risultato da attribuire alle due posizioni dirigenziali di seconda fascia, per ognuna delle predette annualità, è quantificata, complessivamente, in **€ 17.504,20**.

Successivamente alla definizione degli importi annui, individuali e complessivo, della retribuzione di risultato, come innanzi quantificati, le "**Parti**" procedono all'esame delle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 2, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, secondo le quali la retribuzione di risultato, per ciascuna delle predette annualità **2015, 2016 e 2017**, è articolata in tre livelli di merito, ad ognuno dei quali deve essere attribuita una percentuale di risorse rispettivamente pari al 50%, al 35% ed al 15% dell'ammontare complessivo delle risorse residue destinate al finanziamento della medesima retribuzione.

Le "**Parti**" convengono che, nella fattispecie in esame, non possano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 3, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" innanzi richiamato, relativamente alla determinazione di una quota massima di personale con qualifica dirigenziale da collocare nel livello di merito più elevato, atteso che, nelle annualità **2015, 2016 e 2017**, il numero delle unità di personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in servizio di ruolo con la qualifica dirigenziale di seconda fascia è pari a due e che, applicando la percentuale massima prevista dalle medesime disposizioni ai fini della definizione della predetta quota, che è pari al 30%, il quoziente all'uopo calcolato risulta inferiore all'unità.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area VII della Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007**", sottoscritto il 28 luglio 2010, le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento.

Le eventuali somme destinate, per ciascuno degli anni **2015, 2016 e 2017**, alla retribuzione di risultato, che non dovessero essere erogate all'esito della procedura di valutazione della performance, costituiranno economie di bilancio.

LA PARTE PUBBLICA

**Per il Presidente dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Ingegnere Stefano GIOVANNINI**

**Il Direttore Generale dello Istituto
Nazionale di Astrofisica
Dottore Gaetano TELESIO**

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC-CGIL Stefano Bernabei

FSUR – CiSL Marzia Codella

**Fed.UIL Scuola RUA Davide
Cannavina**